

ATTO N. DD 2498

DEL 06/07/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 170

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Modifica delle vasche di trattamento superficiale di metalli – stabilimento di via Milano 4”

COMUNE: Volpiano

PROPONENTE: Officina Fratelli Bertolotti s.p.a.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 18/03/2020 la Società Officina Fratelli Bertolotti s.p.a. con sede legale in Volpiano(TO) – Via Milano n. 4 e Partita IVA n. 00480900018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Modifica delle vasche di trattamento superficiale di metalli – stabilimento di via Milano 4*”, nel Comune di Volpiano, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 9 dell'allegato B12 “*Impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³*”;

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” è stata sospesa l'istruttoria in oggetto e sono stati differiti tutti i termini ad essa correlati secondo i tempi indicati dal comma 1 dell'articolo 103 “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*” del citato Decreto Legge così come successivamente modificato dall'art. 37 comma 1 “*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020*” del DL 8 aprile 2020 n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”.

Con nota prot. n. 34216 del 18/05/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per il medesimo progetto il proponente ha presentato istanza per il rilascio dell'AIA e dunque, in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 30/06/2020.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

La società proponente svolge attività di lavorazione di particolari metallici utilizzati in linee elettriche di media e alta tensione, linee telefoniche e ferroviarie. Le lavorazioni sono di tipo meccanico e di trattamento galvanico di superfici e zincatura a caldo.

La linea di zincatura è composta da:

- n. 1 vasca di sgrassaggio;
- n. 1 vasca di decapaggio;
- n. 1 vasca di lavaggio;
- n. 1 tunnel di essiccazione;
- n. 1 vasca di zincatura.

L'attività viene svolta a Volpiano in Via Milano n. 4 (Foglio 39 mappale n.1) a Sud del centro abitato in una porzione di territorio delimitata a Nord da Via Milano e a Ovest dalla SP 3, denominata Via Trieste. Le zone limitrofe poste a Est, a Nord e a Ovest sono mediamente antropizzate con la presenza di edifici residenziali, mentre la parte immediatamente a Sud è occupata dal parco dell'edificio "Villa Rodrigo".

Stato di progetto

Il progetto prevede l'implementazione della linea di zincatura:

- messa in servizio di n. 4 vasche di decapaggio da 14 mc l'una, in affiancamento a quella già esistente;
- messa in servizio di una vasca di flussaggio da 14 mc (successivamente alla fase di lavaggio con acqua).

La capacità massima dell'impianto modificato risulterà essere pari a 98 mc di vasche di trattamento.

Con le modifiche in progetto non varierà la capacità di trattamento dell'azienda in quanto l'introduzione delle ulteriori vasche di decapaggio ha la finalità di ottimizzare i cicli di lavorazione.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1) dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

Il progetto presentato fa rientrare lo stabilimento nella categoria AIA 2.6 "Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³" di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Ai fini dell'esercizio dovrà dunque essere rilasciata Autorizzazione integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29- ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2) dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

L'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente PRGC come area di "Impianti produttivi esistenti confermati"

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento rientra in aree P1 (L nella cartografia) - aree interessate da alluvione rara e con classe di rischio R2 - rischio medio del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Non rendendosi necessarie nuove opere edili, in quanto tutte le modifiche introdotte sono a livello di implementazione delle linee, il progetto non determina un aggravio del rischio idraulico dell'area.

In relazione però alla pericolosità delle sostanze detenute occorre che venga prescritta al gestore in sede di rilascio dell'AIA una procedura interna al fine di evitare eventuali ricadute ambientali in caso di evento alluvionale (Es: stoccaggio delle sostanze pericolose detenute su scaffalature/in posizione riparata in modo permanente o in caso di allerta meteo da parte della protezione civile).

Rischio industriale

Sulla base dei dei calcoli effettuati si prende atto che lo stabilimento non risulta soggetto alle disposizioni della direttiva Seveso ed alla categoria dei "sottosoglia Seveso" prevista dalla Variante al PTC;

Relativamente a tale aspetto la localizzazione dell'attività risulta dunque compatibile dal punto di vista territoriale ed ambientale;

3) dal punto di vista progettuale e ambientale

L'area oggetto dell'intervento si trova in area produttiva ma, essendo prossimo ad aree residenziali e ricreativo, occorrono particolari cautele nella gestione dello stabilimento.

Il progetto ha la finalità di miglioramento delle modalità operative e gestionali dello stabilimento e, non implicando un incremento della potenzialità dello stesso, non va a determinare un peggioramento della situazione in essere per la quale non sono note segnalazioni od esposti da parte dei residenti o criticità ambientali.

Le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera

adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dall'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'AIA.

Gestione acque meteoriche

Non si ravvisa la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

In sede di cds è emersa la necessità, al fine del rilascio dell'AIA, di presentare una relazione nella quale siano stimate le frequenze di movimentazione e i tempi di giacenza su suolo non pavimentato del materiale zincato, altri eventuali passaggi di mezzi (sia di proprietà dell'Azienda che provenienti dall'esterno) su terreno stabilizzato per trasportare materie prime in ingresso (prodotti chimici e pezzi da trattare), rifiuti e pezzi finiti in uscita dallo stabilimento.

Gestione reflui industriali

Le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali;

Emissioni in atmosfera

Attualmente l'attività è autorizzata con autorizzazione di carattere generale per emissioni in atmosfera rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n.552698/LC5/CD/iLPA del 07/07/2019.

Gli impianti di abbattimento attualmente autorizzati con AUA risultano fin da ora adeguati alla nuova conformazione impiantistica.

In sede di cds è emersa la necessità di indicare per il Camino E3 l'effettiva potenza termica installata (bruciatori zincatura a caldo) e di indicare se i controlli di efficienza dei sistemi di abbattimenti avvengono tramite manutenzioni e controlli periodici e se esistono dei sistemi di allarme.

Rumore

L'area oggetto dell'intervento si trova in classe VI "aree esclusivamente industriali" della zonizzazione acustica comunale;

Le indagini fonometriche svolte non hanno evidenziato superamenti dei limiti normativi di zonizzazione acustica tali da creare problematiche ai recettori residenziali;

Viabilità

La viabilità dell'area è nel complesso è funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento vista soprattutto la vicinanza allo svincolo di Volpiano dell'autostrada A5.

Il progetto non prevede un incremento del traffico indotto dall'attività ma, considerato l'inserimento dello



Città metropolitana di Torino

stabilimento in un tessuto urbano, si raccomanda la programmazione dei flussi veicolari in modo da evitare le ore di punta del mattino e del pomeriggio.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno ulteriormente individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

In relazione alla pericolosità delle sostanze detenute occorre che venga prescritta al gestore una procedura interna al fine di evitare eventuali ricadute ambientali in caso di evento alluvionale (Es: stoccaggio delle sostanze pericolose detenute su scaffalature/in posizione riparata in modo permanente o in caso di allerta meteo da parte della protezione civile).

Dare evidenza di quanto di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi del 30 giugno 2020 ed oggetto di richiesta integrazioni.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto definitivo, a seguito del rilascio dell'AIA, dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 18/03/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio della fase di esercizio dell'impianto dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di “*Modifica delle vasche di trattamento superficiale di metalli – stabilimento di via Milano 4*” presentato in data 18/03/2020 dalla Società Officina Fratelli Bertolotti s.p.a. con sede legale in Volpiano(TO) – Via Milano n. 4 e Partita IVA n. 00480900018- **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.



Torino, 06/07/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini